



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0070/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3886/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Marina Vajana - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Federico Salinari - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3886/TFNSVE/2025-2026, 3886 - Ricorso proposto dalla società USD CASTELLANZESE 1921 A.S.D. (matricola 930022) contro la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S.S.C. ANCONA (matricola 962881) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore RAMIRES FRANCESCO (matricola 5894593);

In data 10 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società USD CASTELLANZESE 1921 A.S.D. (matricola 930022) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S.S.C. ANCONA (matricola 962881), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore RAMIRES FRANCESCO (matricola 5894593).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 66,00 (sessantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S.S.C. ANCONA (matricola 962881) tenuta alla corresponsione, in favore della società USD CASTELLANZESE 1921 A.S.D. (matricola 930022), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore RAMIRES FRANCESCO (matricola 5894593), nella misura di euro 66,00 (sessantasei/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai